



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167 Reg. delib.
del 14/12/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2023- INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEGGIO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12:45**, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista.

Risultano presenti in modalità videoconferenza in forma telematica:

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>MUSSI Andrea</i>	<i>NO</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>TAGLIANI Andrea</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario comunale *Daniele Bellomo*.

Il *Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco* assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2023 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEGGIO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casteggio.", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2023 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:

o per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

o per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente

o per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

o per società partecipata si intende la società nella quale il Comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata e, secondo le indicazioni del principio contabile applicato (All. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:

o al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);

o i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

o l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrelevanza", ovvero:

o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

totale dell'attivo;

patrimonio netto;

totale dei ricavi caratteristici;

laddove, tuttavia, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentasse, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza superiore al 10 per cento, il Comune capogruppo sarebbe tenuto ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

o sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi;

- nel caso del Comune di Casteggio, i parametri, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2022, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 16 del 26/04/2023, sono i seguenti:

	Comune di Casteggio.	Soglie	
		3% dei valori del Comune	10% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	34.339.253,08	1.030.177,59	3.433.925,31
Patrimonio netto	18.826.056,59	564.781,70	1.882.605,66
Totale ricavi caratteristici	6.296.756,38	188.902,69	629.675,64

- sono in ogni caso considerati rilevanti, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Acquisiti:

- gli elenchi degli enti che, ai sensi degli artt. 11ter – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 e delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato (All. 4/4 al D. Lgs. 118/2011), sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2022, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casteggio.” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza, funzionale a rilevare quali organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- gli schemi di lettera e di linee guida da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casteggio.”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2023, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, allegati sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui al punto precedente, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2023;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, formulati dai responsabili dei servizi interessati dalla presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2022, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casteggio.” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- gli schemi di lettera e di linee guida da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casteggio.", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2023, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2023, allegati sub C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di riservarsi di applicare il principio di irrilevanza in via definitiva sulla base delle risultanze di bilancio al 31.12.2023 e di aggiornare conseguentemente gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate a tale data;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e ai Revisori dei conti del Comune di Casteggio.;
- 4. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'esecuzione del presente provvedimento.
- 5. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. VIGO Lorenzo)

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate